

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024



CITTA' DI BOLLATE Provincia di Milano Codice 10915	C.C.	NUMERO REG. DEL.	DATA
		14	29/04/2024
Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:46** invitato come da avvisi scritti consegnati a mezzo PEC, sotto la presidenza del Sig. Riccardo Braga il Consiglio Comunale si è riunito in seduta di prima convocazione, che si è tenuta in modalità mista, così composto al momento dell'esame del presente oggetto:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
VASSALLO FRANCESCO	X		ROMANELLI PARIDE	X	
NIZZOLA CAROLINA MARIA	X		CIMINO ANTONIO		X
MARAZZI SAMUELE		X	COZZI JORDAN ANGELO	X	
VANNINI ANDREA	X		GUIDI PETER	X	
BRAGA RICCARDO	X		BONIARDI FABIO MASSIMO	X	
CACCAVALE GLORIA	X		FIGAROLI CLAUDIO	X	
BACCARO ANGELA	X		VEGETTI BARBARA	X	
MINGRONE DONATO	X		BERGAMINI LAURA	X	
GRAVINA FRANCO PASQUALE		X	BARTOLOZZI UBALDO		X
CHIDO MASSIMO	X		VARIATO FRANCESCO	X	
BARLASSINA EUGENIO PIETRO	X		D'ANDRIA SERAFINA		X
MERINO NUNEZ MADELEINE	X		SILVA CLAUDIO	X	
DAINELLI MAURO	X				

TOTALE	Presenti 20	Assenti 5
---------------	------------------------	----------------------

Sono altresì presenti gli Assessori: MARCHESINI MARCO, DE RUVO GIUSEPPE, GRASSI ALBERTO, ROCCA LUCIA, PISTONE EMILIA, DE FLAVIIS IDA MARIA

Risultano collegati in videoconferenza i consiglieri Caccavale Gloria e Merino Nunez Madeleine

Assiste, in presenza, il vice Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal**

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza a termine di legge, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.

Illustra la delibera l'assessore Marchesini. Si tratta dell'aggiornamento del piano biennale. Aumenterà la tassa rifiuti e rimarrà tale anche l'anno prossimo. L'aumento medio grava sui costi fissi e quindi sulla superficie degli immobili e non in base al numero dei componenti dei nuclei familiari, come da registrazione audio e video agli atti.

Intervengono: il consigliere Silva per chiarimenti sui costi sostenuti da persone single che occupano appartamenti di grandi dimensioni (e anticipa il voto contrario); il consigliere Guidi per chiarimenti rispetto alle cifre che sono state discusse durante la Commissione Tecnico Finanziaria del 23 aprile 2024; il consigliere Variato per sapere il totale dell'aumento. Risponde l'Assessore Marchesini facendo alcuni esempi pratici di metrature abitative e numero dei componenti.

Si passa agli interventi politici: interviene il consigliere Variato affermando che la tassa è corrispettiva di prestazione di servizi e tale prestazione può essere organizzata diversamente; non capisce perché nel comune di Bollate non si riesca ad applicare una tariffa puntuale come accade in altri comuni e annuncia il suo voto contrario; interviene il consigliere Boniardi che chiede a quanto ammonta l'aumento della tariffa TARI rispetto all'anno precedente. Risponde l'Assessore Marchesini e successivamente anche il Sindaco, come da registrazione audio e video agli atti.

Si passa alle dichiarazioni di voto: il consigliere Guidi esprime voto contrario.

La delibera viene messa in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- a. l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- b. l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- c. l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- d. l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

Preso atto che, con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione*

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024

degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Dato atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Atteso che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

Visto l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

1. la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021, dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
2. la Determinazione 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
3. la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto il Piano Finanziario TARI 2022/2025, già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2022;

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

Preso atto, altresì, che il contratto di servizio di igiene ambientale prevede all'art. 7 commi l'aggiornamento del corrispettivo in funzione dell'aggiornamento biennale PEF TARI e del nuovo piano tariffario;

Atteso che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Richiamate:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

Rilevati gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. del 12/04/2024 e dalla Determinazione n. 296 del 15/04/2024 adottata dall'Ufficio/Area del Comune di Bollate, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024

Preso atto della relazione di Validazione predisposta con Determinazione n. 297 del 15/04/2024 adottata dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio in cui è ricompreso il Servizio Ambiente;

Dato atto che la Giunta Comunale ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Bollate con proprio provvedimento, delibera n. 35 del 19/04/2024;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 7.7 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]”*

Considerato che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell’aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.[...]”

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”.

Rilevato, altresì, che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

Ritenuto, tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

- a) *il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) *le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”;*

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024

Ritenuto, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 19/04/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Atteso che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 4.360.539,00 per il 2024 e ad € 4.358.634 per il 2025;

Rilevato, altresì, che, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021, ottenendo così un importo pari ad €4.311.286,00 per il 2024 e ad € 4.309.381,00 per il 2025;

Dato atto che:

a) il costo complessivo previsto nel piano finanziario relativo all'anno 2024 redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.311.286,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2024 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;

b) sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi (€ 2.251.167,00) e variabili (€ 2.060.119,00), nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 75% (euro 3.233.464,50) ed utenze non domestiche per il 25% (€ 1.077.821,50);

c) che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le medesime condizioni degli esercizi relativi agli anni 2014 - 2023: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Rilevato che sono state elaborate le tariffe 2024 in base al PEF pluriennale validato;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti 20 consiglieri con voti favorevoli 13 e 7 contrari.

DELIBERA

- 1) di adottare il Piano Economico Finanziario, così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 35 del 19/04/2024, di cui si

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024

allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di considerare i costi, così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2024, come risultanti dai prospetti allegati sotto la lettera "C" (utenze domestiche) e "D" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti entro il mese di maggio, con scadenze di pagamento 31 maggio 2024 (prima rata) e 30 novembre 2024 (seconda rata), con possibilità di pagamento in unica rata (31 luglio 2024);
- 5) di aggiornare conseguentemente il corrispettivo del contratto di igiene ambientale con successivo atto dirigenziale;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19.

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare le tariffe TARI 2024 entro i termini previsti per legge, con separata votazione palese eseguita in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti 20 consiglieri con voti favorevoli 13 e 7 voti contrari.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

Verbale di Delibera di Consiglio n. 14 del 29/04/2024

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2024

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Braga**

**Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal**

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 18 del 23/04/2024

AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO : ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Bollate , lì 23/04/2024

La Dirigente

LAURA USLENGHI / ArubaPEC S.p.A.

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 18 del 23/04/2024

AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO : ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 –
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 - APPROVAZIONE
TARIFFE TARI 2024.

**ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Num.	Anno	Capitolo	Fornitore	Importo

Bollate, lì 23/04/2024

Titolo firma
LAURA USLENGHI / ArubaPEC S.p.A.

	2024			2025		
	Comune di Bollate			Comune di Bollate		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	309.993	-	309.993	309.993	-	309.993
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	565.962	-	565.962	565.962	-	565.962
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	570.207	-	570.207	570.207	-	570.207
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	816.756	-	816.756	823.368	-	823.368
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	255.264	-	255.264	255.264	-	255.264
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	153.158	-	153.158	153.158	-	153.158
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	291.134	-	291.134	291.134	-	291.134
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	192.148	-	192.148	192.148	-	192.148
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totIV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	191.761	191.761	-	192.422	192.422
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.917.611	191.761	2.109.372	1.924.223	192.422	2.116.646
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	698.687	-	698.687	698.687	-	698.687
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	125.553	147.553	273.106	125.553	147.553	273.106
Costi generali di gestione CGG	806.121	14.248	820.368	806.121	14.248	820.368
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	1.280	-	1.280	1.280	-	1.280
Costi comuni CC	932.953	161.801	1.094.754	932.953	161.801	1.094.754
Ammortamenti Amm	68.532	36.199	104.731	67.228	36.199	103.427
Accantonamenti Acc	-	76.416	76.416	-	76.416	76.416
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	76.416	76.416	-	76.416	76.416
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	68.551	33.135	101.686	62.455	31.034	93.489
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	137.083	145.751	282.834	129.682	143.649	273.332
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTF}	4.516	2.306	6.822	3.728	2.109	5.837
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	181.714	181.714	-	181.052	181.052
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.764.207	486.960	2.251.167	1.757.595	484.393	2.241.988
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.385.504	678.721	5.064.225	4.378.893	676.816	5.055.708
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.681.818	678.721	4.360.539	3.681.818	676.816	4.358.634
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			67%			67%

Q ₀₂ ton			13.873,90			14.538,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			29,86			28,34
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,67			31,20
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita						
ρ_{D_0}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0			0,11%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_0			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			9,60%
(1+ρ)			1,0959			1,0960
ΣT_0			4.360.539			4.358.634
ΣIV_{0-1}			2.421.732			2.109.372
ΣTF_{0-1}			1.697.779			2.251.167
ΣT_{0-1}			4.119.510			4.360.539
$\Sigma T_0 / \Sigma T_{0-1}$			1,0585			0,9996
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.360.539			4.358.634
delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)			-			-
IVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)	1.917.611	191.761	2.109.372	1.924.223	192.422	2.116.646
IFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)	1.764.207	486.960	2.251.167	1.757.595	484.393	2.241.988
Ta=IVa+IFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)	3.681.818	678.721	4.360.539	3.681.818	676.816	4.358.634
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			49.254			49.254
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_0 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.060.119			2.067.392
ΣTF_0 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.251.167			2.241.988
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.311.286			4.309.381
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			1,00			1,00
Calcolo H di partenza						
AR ^{999sc} _si			-			-
CRD ^{999sc} _si			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

, 15/05/2024
Il Responsabile E.Q.
Dott.ssa Barbara Rinaldi

**Aggiornamento biennale del Piano Economico
Finanziario TARI 2022-2025
(annualità 2024-2025)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI BOLLATE**

Determinazione n. 1/2023 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.4 Altri elementi da segnalare.....	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Gaia Servizi s.r.l.....	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Gaia Servizi s.r.l.....	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Bollate.....	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Bollate.....	7
4. Attività di validazione.....	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	11
5.1.3 Coefficiente C116.....	13
5.1.4 Coefficiente CRI.....	13
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	13
5.2.1 Componente previsionale CO116.....	14
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	14
5.2.3 Componente previsionale COL.....	14
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	15
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	15
5.4.1 Determinazione del fattore b	15
5.4.2 Determinazione del fattore ω	16
5.5 Conguagli.....	18
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	18
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	19
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	20
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	20
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	20
5.11 Ulteriori detrazioni.....	20
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.....	21

1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun anno a l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali

laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle*

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” ed è affidata all’Ente Territorialmente Competente “fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 28 del MTR-2”.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023) con Determina del Soggetto Validatore Ufficio Ambiente – Area Gestione del Territorio n. 297 del 15/04/2024.

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023).

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Ufficio Ambiente come illustrato nella relazione adottata con la Determina n. 297 del 15/04/2024 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Bollate.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell’aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni

2024 - 2025). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Bollate – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società Gaia Servizi s.r.l.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e all'Ufficio Ambiente quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.4 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Gaia Servizi s.r.l.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Gaia Servizi s.r.l. con PEC/nota prot. 16493 del 12/04/2024.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Gaia Servizi s.r.l.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Gaia Servizi s.r.l. PEC/nota prot. 16493 del 12/04/2024.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Bollate

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 296 del 15/04/2024 del Gestore – Ufficio Tributi.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Bollate

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 296 del 15/04/2024 del Gestore – Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Ufficio Ambiente con Determina n. 297 del 15/04/2024.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 4.119.510	€ 4.360.539
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 4.360.539	€ 4.358.634
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	€ 4.360.539	€ 4.358.634

Per l'anno 2025, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, eventualmente si re-interverrà al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}_{116, TV, a}$ e $CO^{exp}_{116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente CRl_{α} , il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + Ql_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	- 0,11 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
CRI_a	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+9,59 %

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2023), pari ad € 4.119.510

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,59%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2024), pari ad € 4.360.539

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$4.360.539/4.119.510 = 1,0585 \leq (1 + 9,59\%) = 1,0959$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CU_{eff_{a-2}}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 29,86 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 29,67 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,11%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2024 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2024 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV, a}^{116}$ e $CO_{TF, a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dai Gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 9,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata all'9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO₁₁₆ si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Bollate sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,a}^{exp}$ e $COITF_{,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Bollate non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Bollate l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di **0,6** premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che

consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente. Relativamente all'efficienza della raccolta differenziata, la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF ha introdotto il Macro-indicatore R1 - Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'art. 6 di tale deliberazione definisce l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore come il prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (definita dal rapporto tra quantità conferita/ritirata e quantità raccolta) e la relativa qualità (definita dal rapporto tra ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti e ricavi massimi teorici ottenibili).

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1 è stato calcolato sulla base dei dati dell'anno 2022 (anno a) ed è pari a 1,00. Per quanto concerne la relativa determinazione si rinvia a quanto riportato dal Gestore nella propria relazione al paragrafo "3.1.2. Dati tecnici e di qualità".

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) \rightarrow ω sarà pari a 0,1

	-0,2 \leq $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 \leq $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 \leq $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 \leq $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente \rightarrow ω assumerà valore pari a 0,4;

	-0,2 \leq $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 \leq $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 \leq $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 \leq $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente \rightarrow ω sarà pari a 0,2;

	-0,2 \leq $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 \leq $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 \leq $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 \leq $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente \rightarrow ω sarà pari a 0,3;

	-0,2 \leq $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 \leq $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 \leq $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 \leq $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$.

Con riferimento al Comune di Bollate ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,1 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	0,3 < 0,6	0,60
ω	0,1 < 0,4	0,10
b(1+ω)	0,33 < 0,84	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione della voce a conguaglio valorizzabile all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione della componente che si intende valorizzare. Il Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_{a_t}$, nonché del tasso $WACC_{RID, a_t}$, a e del parametro $Kd^{real}_{a_t}$, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024					2025				
	Gala Servizi Srl	0	0	totale Gestori	Comune di Bollate	Gala Servizi Srl	0	0	totale Gestori	Comune di Bollate
Quota residua relativa alle componenti RCU ₁										
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relativi ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità										
Scostamento COV ₂₀₁₈₋₁₉										
Recupero CO ₂₀₁₈₋₁₉ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero C _{Exp.IT} (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{2018-19,IT}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità										
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di servizio, prestazione o prelievo dei microlaggi passivi provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RIF)										
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-	4.516	-	-	4.516	-	2.306	-	-	3.728
Recupero conguaglio I ²⁰²⁴ - parte fissa										
RC_{Costi}	-	4.516	-	-	4.516	-	2.306	-	-	3.728

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sugli aggiornamenti biennali dei PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Gaia Servizi Srl, titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio 2022 (anno n- 2 rispetto al 2024), i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 15.915.942
B) Costi della produzione	€ 15.620.882
2.1) Risultato di esercizio	€ 20.322
Totale Attivo patrimoniale	€ 13.521.391
A) Patrimonio Netto	€ 1.949.920
D) Debiti	€ 8.892.609
D4) Debiti verso banche	€ 3.335.268
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	14%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	66%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	25%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Bollate, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*.

Questo Ente Territorialmente Competente, con riferimento al PEF grezzo predisposto dal Gestore Gaia Servizi Srl, ha valutato la possibilità di effettuare una detrazione ex articolo 4.6. Tale circostanza è stata comunicata al Gestore tramite nota prot. n. 15957 del 10/04/2024, il quale, garantendo l'equilibrio economico finanziario della gestione, ha acconsentito a quanto proposto dallo scrivente

ETC, tramite nota prot. n. 16493 del 12/04/2024.

Gli importi portati in detrazione sono i seguenti:

- € 703.686,20 per l'anno 2024

- € 697.074,00 per l'anno 2025.

La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Bollate, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Bollate, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Bollate al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 4.360.539 - € 49.254 = € 4.311.286

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza H , considerata la mancanza di dati forniti dal Gestore, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del calcolo standard proposto dal tool di calcolo. Il posizionamento è effettuato in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF.

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$	-		
$CRD_{SC,si}^{Agg}$	-		
H	0,0%	5,0%	10,0%
Classe di appartenenza	I	I	H

Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di riferimento: 2024

Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	64,1608 €	0,8880 €
2	89,8252 €	1,0434 €
3	115,4895 €	1,1655 €
4	141,1539 €	1,2654 €
5	186,0665 €	1,3653 €
6	218,1469 €	1,4430 €

, 15/05/2024
Il Responsabile E.Q.
Dott.ssa Barbara Rinaldi

Tariffe utenze non domestiche**Anno di riferimento 2024**

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,2107 €	1,3170 €
2	Cinematografi e teatri	0,9630 €	1,0487 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,2547 €	1,3658 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,7197 €	1,8536 €
5	Stabilimenti balneari	0,8530 €	0,9268 €
6	Esposizioni, autosaloni	1,1612 €	1,2439 €
7	Alberghi con ristorante	2,7103 €	2,9267 €
8	Alberghi senza ristorante	2,1352 €	2,3170 €
9	Case di cura e riposo	2,5342 €	2,8048 €
10	Ospedali	2,4241 €	2,6096 €
11	Uffici e agenzie	2,9222 €	3,1706 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,3125 €	1,4146 €
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	2,4627 €	2,6585 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7488 €	2,9999 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	1,8738 €	2,0243 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,0118 €	4,3413 €

Tariffe utenze non domestiche**Anno di riferimento 2024**

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est	2,4627 €	2,6585 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr	2,3333 €	2,5121 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4627 €	2,6585 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,0719 €	2,2438 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,4516 €	2,6585 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12,5664 €	13,5849 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,9457 €	11,8288 €
24	Bar, caffè, pasticceria	8,9261 €	9,6582 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg	4,5538 €	4,9266 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,4670 €	3,7559 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16,1682 €	17,4871 €
28	Ipermercati di generi misti	6,1773 €	6,6826 €
29	Banchi di mercato generi alimentari	15,6234 €	16,8774 €
30	Discoteche night club	2,3553 €	2,5365 €



4.4) VOTO Adozione piano finanziario TARI 2022/2025 – aggiornamento biennale 2024/2025 - approvazione tariffe tari 2024

Data: 29.04.2024 22:35

Richiesta: Sistemi Informativi

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 11

Presenti: **20**

Favorevoli: **13** | Contrari: **7** | Astenuti: **0** | Assenti: **5** |

Esito: **Approvata**

FAVOREVOLE : 13
BACCARO ANGELA - BARLASSINA EUGENIO PIETRO - BRAGA RICCARDO - CACCAVALE GLORIA - CHIODO MASSIMO - COZZI JORDAN ANGELO - DAINELLI MAURO - MERINO NUNEZ MADELEINE - MINGRONE DONATO - NIZZOLA CAROLINA MARIA - ROMANELLI PARIDE - VANNINI ANDREA - VASSALLO FRANCESCO
CONTRARIO : 7
BERGAMINI LAURA - BONIARDI FABIO MASSIMO - FIGAROLI CLAUDIO - GUIDI PETER - SILVA CLAUDIO - VARIATO FRANCESCO - VEGETTI BARBARA
ASTENUTO : 0
NON ESPRESSO : 0
ASSENTE : 5
BARTOLOZZI UBALDO - CIMINO ANTONIO - D'ANDRIA SERAFINA - GRAVINA FRANCO PASQUALE - MARAZZI SAMUELE
PRESENTI : 20
BACCARO ANGELA - BARLASSINA EUGENIO PIETRO - BERGAMINI LAURA - BONIARDI FABIO MASSIMO - BRAGA RICCARDO - CACCAVALE GLORIA - CHIODO MASSIMO - COZZI JORDAN ANGELO - DAINELLI MAURO - FIGAROLI CLAUDIO - GUIDI PETER - MERINO NUNEZ MADELEINE - MINGRONE DONATO - NIZZOLA CAROLINA MARIA - ROMANELLI PARIDE - SILVA CLAUDIO - VANNINI ANDREA - VARIATO FRANCESCO - VASSALLO FRANCESCO - VEGETTI BARBARA

**4.5) VOTO IE Adozione piano finanziario TARI 2022/2025 – aggiornamento biennale 2024/2025 - approvazione tariffe tari 2024**

Data: 29.04.2024 22:36

Richiesta: Sistemi Informativi

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 11

Presenti: **20**Favorevoli: **13** | Contrari: **7** | Astenuti: **0** | Assenti: **5** |Esito: **Approvata**

FAVOREVOLE : 13
BACCARO ANGELA - BARLASSINA EUGENIO PIETRO - BRAGA RICCARDO - CACCAVALE GLORIA - CHIODO MASSIMO - COZZI JORDAN ANGELO - DAINELLI MAURO - MERINO NUNEZ MADELEINE - MINGRONE DONATO - NIZZOLA CAROLINA MARIA - ROMANELLI PARIDE - VANNINI ANDREA - VASSALLO FRANCESCO
CONTRARIO : 7
BERGAMINI LAURA - BONIARDI FABIO MASSIMO - FIGAROLI CLAUDIO - GUIDI PETER - SILVA CLAUDIO - VARIATO FRANCESCO - VEGETTI BARBARA
ASTENUTO : 0
NON ESPRESSO : 0
ASSENTE : 5
BARTOLOZZI UBALDO - CIMINO ANTONIO - D'ANDRIA SERAFINA - GRAVINA FRANCO PASQUALE - MARAZZI SAMUELE
PRESENTI : 20
BACCARO ANGELA - BARLASSINA EUGENIO PIETRO - BERGAMINI LAURA - BONIARDI FABIO MASSIMO - BRAGA RICCARDO - CACCAVALE GLORIA - CHIODO MASSIMO - COZZI JORDAN ANGELO - DAINELLI MAURO - FIGAROLI CLAUDIO - GUIDI PETER - MERINO NUNEZ MADELEINE - MINGRONE DONATO - NIZZOLA CAROLINA MARIA - ROMANELLI PARIDE - SILVA CLAUDIO - VANNINI ANDREA - VARIATO FRANCESCO - VASSALLO FRANCESCO - VEGETTI BARBARA